



NEWSLETTER DI APRILE 2022

- 01. L'IMPATTO DELLA GUERRA IN UCRAINA**
- 02. PANDEMIA: NUOVE REGOLE DAL 1° APRILE**
- 03. PRIVACY: VIDEOSORVEGLIANZA NEL POSTO DI LAVORO**
- 04. DECRETO SOSTEGNI TER 2022: MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE**
- 05. AMBIENTE: ENTRO IL 21 MAGGIO IL MODELLO MUD 2022**
- 06. SICUREZZA: AGENTI BIOLOGICI MBNT**
- 07. LA PUBBLICITÀ PER GLI STUDI ODONTOIATRICI**
- 08. CONTENIMENTO DEI COSTI DELL'ENERGIA: LE AGEVOLAZIONI**
- 09. IL GDPR - FORMAZIONE PER STUDI MEDICI ED ODONTOIATRICI**
- 10. DECRETO ENERGIA CONTRO IL CARO BOLLETTE**
- 11. BONUS EDILIZI E 110% - MASSIMALI DI COSTO PER ASSEVERAZIONE**
- 12. FORMAZIONE PER IL PERSONALE DI STUDI MEDICI ED ODONTOIATRICI**
- 13. LA RADIODIAGNOSTICA IN MEDICINA ED ODONTOIATRIA**
- 14. LA PUBBLICITÀ PER GLI STUDI MEDICI - ODONTOIATRICI**
- 15. INDENNITÀ INPS – MALATTIA – MATERNITÀ 2022**
- 16. LE SCADENZE DI APRILE 2022**

01. L'IMPATTO DELLA GUERRA IN UCRAINA

È accaduto l'impensabile, il ritorno di un conflitto armato all'interno del territorio europeo, per di più sotto forma di attacco deliberato. È qualcosa che per la maggior parte di noi, che delle guerre ha, per fortuna, solo sentito racconti, letto sui libri di storia o visto film, non è nemmeno del tutto immaginabile nella sua portata di **catastrofe umana e storica**. Senza avviarci nella retorica, guardiamo però ai fatti che interessano l'Italia con il taglio specifico del punto di vista economico e della logistica. Nell'immediato futuro il 'bollettino di guerra' dovremo farlo anche noi che non siamo direttamente coinvolti sul campo del conflitto tra Russia ed Ucraina: si tratterà di un bilancio economico, inevitabile a prescindere dalle sanzioni nei confronti di Putin.

I rincari dell' energia

Il primo punto è quello già evidente da mesi: l'energia costa più cara. E continuerà a costare ancora più cara, sia a causa del conflitto, sia a causa delle sanzioni che colpiranno la Confederazione russa. Con l'inizio delle ostilità il prezzo del gas è schizzato in alto di 30 punti percentuali, così come è aumentato quello del greggio. Senza sanzioni, è comunque chiaro che una parte della stessa strategia di pressione russa ruota intorno all'aumento dei prezzi delle forniture all'Europa. Non è un caso che Putin abbia, nei mesi addietro, intercettato anche parte del canale di approvvigionamento del greggio che passa attraverso la Libia. Forniture dalle quali proprio l'Italia è particolarmente dipendente e che si rivelano un'arma a doppio taglio, perché in caso di sanzioni provocherà un'ammacco delle stesse e, dunque, la necessità di procurarsi nel breve termine la costosa materia energetica tramite altre strade [ad esempio il Qatar]. È chiaro che il gas ed il greggio diverranno materia di scambio molto, molto cara, ma sono vitali per trasporti ed industria.

La rivolta di imprese e trasporti

Prima conseguenza di quanto detto sarà il perdurare di proteste contro le ripercussioni pratiche di tali rincari. Per l'industria ed i trasporti sta divenendo insostenibile il costo dei carburanti e già alla vigilia dello scontro militare in Ucraina il blocco degli stessi è un'eventualità reale. Spiegare agli imprenditori che potrebbe essere necessario 'stringere la cintola' o, letteralmente, andare incontro a delle serie interruzioni dei servizi per dare un segnale forte sullo scacchiere internazionale, scollegandosi dal **gas russo**, non sarà semplice. Trovare una soluzione per far proseguire in modo 'normale' il lavoro e l'autotrasporto non lo sarà di meno. In ogni caso, proprio quella branca della **supply chain** che nemmeno il Covid della prima ora aveva fermato.

02.PANDEMIA: NUOVE REGOLE DAL 1° APRILE [FONTE MINISTERIALE]

GREEN PASS



Le nuove Regole Covid e Green Pass dal 1° aprile:

Stop alla Certificazione rafforzata per bar e ristoranti all'aperto, treni e aerei, niente green pass sui mezzi pubblici.

Dal 1° aprile, con la fine dello Stato di emergenza, cambiano le regole Covid sull'utilizzo del Green Pass e Super Green Pass, che in molti casi resta ancora in vigore fino all'abolizione definitiva prevista dal 1° maggio. Ad ogni modo, sono tanti gli allentamenti in calendario, con numerosi contesti in cui basterà il **Green Pass semplice**, a partire dai ristoranti all'aperto, i trasporti di lunga percorrenza e gli alberghi, mentre per i mezzi pubblici non sarà più necessaria alcuna certificazione.

Oltre che per l'accesso ai luoghi di lavoro [per i quali fino al 30 aprile bastava il **Green Pass base** [rilasciato anche dopo un tampone negativo], da venerdì 1° aprile 2022 la Certificazione Verde rafforzata non serve più neanche per prendere i mezzi di **trasporto** pubblici [autobus, metro, tram] né quelli di lunga percorrenza [treni, aerei, navi, traghetti, corriere].

Attenzione: per questi ultimi [mezzi a lunga percorrenza] basterà il green pass base, mentre per i mezzi pubblici non sarà più necessaria alcuna certificazione. Inoltre, in ambito ristorazione non serve più il vaccino [e dunque il Super Green Pass] per sedersi ai tavoli all'esterno di bar e ristoranti. Allentati anche i vincoli per il turismo negli alberghi.

Fine quarantena per i non vaccinati dal 1° aprile:

- dopo un **contatto stretto** con una persona positiva bastano **5 giorni di auto sorveglianza**, stessa misura oggi applicata a chi ha fatto la terza dose booster o la seconda da meno di quattro mesi. Resta invece l'isolamento per chi risulta positivo al Coronavirus, e in base alle anticipazioni sulla Circolare della Salute in arrivo,
- **continuerà a prevedere 7-10 giorni di isolamento dal contagio**, diversamente da quanto previsto dal decreto in Gazzetta, che però richiede una circolare ministeriale attuativa.

Sono le nuove regole Covid su quarantena, auto sorveglianza e isolamento, previste dal decreto sulla fine dello stato d'emergenza, il dl 24/2022, e dal provvedimento attuativo della Salute di prossima emanazione.

al primo aprile, dopo che il 31 marzo è termina lo Stato d'emergenza:

- Viene abolita la suddivisione cromatica delle Regioni [zone bianche, gialle, arancioni e rosse], non è più richiesto il Green Pass per prendere i mezzi pubblici.
- **Sparisce l'obbligo di Super Green Pass** per andare al lavoro [nemmeno per gli over 50, che pure

hanno l'obbligo vaccinale fino al 15 giugno], prendere treni e aerei, mangiare nei ristoranti al chiuso, partecipare a concorsi, frequentare a corsi di formazione, spettacoli ed eventi sportivi all'aperto.

- **Resta il Green Pass rafforzato** [da guarigione o vaccino] fino al 30 aprile solo per piscine, palestre, convegni e congressi, centri culturali, sociali e ricreativi, feste, sale gioco, discoteche, spettacoli al chiuso.

• **Regole Covid sulle mascherine: cosa cambia da aprile**

Il Decreto prevede un allentamento rispetto alle regole attuali, che oggi prevedono 7 sette giorni di isolamento dopo il tampone positivo per i vaccinati, 10 per i non vaccinati. Dal 1° aprile, secondo il provvedimento:

- è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione.

Tuttavia, in base ad anticipazioni di stampa, il Ministero della Salute ha deciso di proseguire anche in aprile con le vecchie regole. Bisogna aspettare l'emanazione della **Circolare attuativa** delle disposizioni del Decreto, attesa nei prossimi giorni, per averne conferma.

Il Ministero disporrà che i vaccinati restino in casa per 7 giorni, che salgono a 10 giorni per i non vaccinati. Al termine di questo periodo, sarà possibile uscire dall'isolamento in presenza di un tampone negativo.

• **Contatti stretti**

In questo caso è invece confermato per certo l'allentamento rispetto alle precedenti regole: la novità principale riguarda l'abolizione della quarantena anche per i no vax:

- a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'auto sorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti», fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

In pratica, a fronte di un contatto stretto con una persona positiva al Covid, basterà indossare sempre la **mascherina Ffp2 per 10 giorni**, ed effettuare un Covid test anche rapido solo se compaiono sintomi.

• **Regole Covid a scuola**

Le nuove regole Covid per la Scuola dal 1° aprile

Superate le differenziazioni fra vaccinati e non vaccinati: in presenza di almeno quattro alunni positivi, scatta l'obbligo per **10 giorni di indossare le mascherine Ffp2** mentre la DID si applica ai soli positivi, che devono stare in isolamento.

• Riassumendo

- **Positivi al Covid: isolamento per 7 giorni e tampone negativo per uscire, DID a scuola.**
- **Contatti stretti: auto sorveglianza [Ffp2 per 10 giorni], tampone solo con sintomi, scuola in presenza.**

03. PRIVACY: VIDEOSORVEGLIANZA NEI POSTI DI LAVORO



GPDP

GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

La presenza di **telecamere** sul **posto di lavoro** comporta la raccolta e la conservazione di informazioni di tipo grafico ed audiovisivo. Per questa ragione sia chi è ripreso, sia chi decide di implementare un sistema di **videosorveglianza** deve veder rispettati o rispettare i principi della **normativa di riferimento**.

• IL CONTESTO

Il **fenomeno** delle telecamere di sorveglianza sul posto di lavoro è **piuttosto diffuso**. Lo scopo principale dell'utilizzo della sorveglianza automatizzata è la protezione della proprietà e di chi vi risiede. Ovviamente in un luogo aperto ad un pubblico, anche se ristretto, è necessario **considerare alcuni principi** per non incorrere in **problematiche legali**. Proprio perché i **dati** raccolti sono **sensibili**, chi viene ripreso è riconoscibile sia per l'aspetto che per altri elementi specifici.

• NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La **normativa** di riferimento nell'ambito di videosorveglianza in sede di lavoro è la seguente:

- Il **Provvedimento Generale** dell'8 aprile 2010 del Garante Privacy;
- Il **Regolamento Europeo** 2016/679/UE, sintetizzato in **GDPR**;
- Il **Parere Gruppo di Lavoro** Art. 29 [ora EDPB, European Data Protection Board o Comitato europeo per la protezione dei dati] n.2/2017 dell'8 Giugno 2017 sul trattamento dei dati dei lavoratori nei luoghi di lavoro – WP 24;
- Le **linee guida sul trattamento di dati personali** attraverso sistemi di videosorveglianza [Guidelines 3/2019 on the processing of personal data through video devices] adottate dall'**European Data Protection Board** il 13 luglio 2019.

A tal proposito, un argomento di rilievo è la **finalità del trattamento**.

Il fine della raccolta della serie di riprese audiovisive deve essere **documentato** per **iscritto** e specificato per ogni telecamera in uso – **art.5 paragrafo 2 GDPR 2016**.

Pertanto, gli **interessati** hanno il **diritto di essere informati** riguardo la finalità, che non potrà essere la mera "sicurezza". Si tratta di un ambito troppo esteso ed insufficientemente specifico-secondo l'art. 5 paragrafo 1, lettera b. Per di più, lo scopo non potrà ricadere nel controllo dell'attività lavorativa del personale, se non indirettamente a seguito di riprese con finalità di altra natura.

• **TELECAMERE SUL POSTO DI LAVORO: FINALITÀ E INFORMAZIONE**

È dunque **legittima** l'installazione di telecamere per:

- **Esigenze organizzative e produttive:** si pensi alla necessità di riprendere un macchinario per verificare che questo funzioni correttamente e finisca un ciclo di produzione per iniziarne un altro; oppure a una telecamera posta sull'uscio del negozio per vedere se entrano clienti e riceverli;
- **Tutela della sicurezza del lavoro;**
- **Tutela del patrimonio aziendale;**

Pertanto, a seconda dei casi, l'uso **illecito dei sistemi di sorveglianza** porterà all'**inefficacia delle immagini raccolte**. In più si incorrerà in **sanzioni penali e amministrative** - di cui agli artt. 161 e ss. del D.lgs. 196/2003 e al correlato articolo 38 dello Statuto dei Lavoratori.

Inoltre, le **informazioni** relative alla videosorveglianza si estenderanno su due livelli:

- Il **primo:** informazioni più importanti riportate sul segnale di avvertimento stesso,
- Il **secondo:** si forniscono dettagli obbligatori attraverso altri mezzi.

• **QUANTO A LUNGO POSSONO ESSERE CONSERVATI I DATI?**

È **obbligatorio conservare** i dati **sino, e non oltre, il termine della finalità** per cui sono trattati – [Art. 5 paragrafo 1, lettere c, e GDPR](#).

In generale, il **sistema giuridico italiano** prevede una conservazione massima di **24 ore**, estendibili a 7 giorni solo previa specifica richiesta.

• **TELECAMERE SUL POSTO DI LAVORO: SICUREZZA**

I **dati personali** oltre ad essere trattati secondo le normative vigenti, **devono essere protetti** da possibili attacchi esterni o interni. Infatti, le **misure tecniche e organizzative** attuate devono essere **proporzionate ai rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche** derivanti dai casi di distruzione accidentale o illecita, perdita, alterazione, divulgazione non autorizzata o accesso ai dati di videosorveglianza.

Quando si parla di **sicurezza**, si intende: **sicurezza del sistema-fisica** e **sicurezza dei dati riservatezza**.

- **Sicurezza del sistema:** sicurezza **fisica** di tutti i componenti del sistema. Ovvero protezione e resilienza in caso di interferenze volontarie e involontarie nel suo normale funzionamento e controllo degli accessi.
- **Sicurezza dei dati:** **riservatezza, integrità e disponibilità**

La **sicurezza del sistema e dei dati** può comprendere:

- protezione dell'intera infrastruttura del VSS;
- protezione della trasmissione di filmati: si utilizzano canali di comunicazione sicuri a prova di intercettazione;
- cifratura dei dati;
- utilizzo di soluzioni basate su hardware e software: firewall, antivirus o sistemi di rilevamento del-

le intrusioni contro gli attacchi informatici;

- rilevamento di guasti di componenti, software e interconnessioni;
- strumenti per ripristinare la disponibilità dei dati personali e l'accesso agli stessi in caso di problemi fisici o tecnici.

• **CONCLUSIONI**

Il **fattore videosorveglianza** è un **argomento** molto **sensibile**, sia per la questione di informazioni e dati rilevati, sia dal punto di vista di chi si occupa della raccolta. Inoltre, è fondamentale prestare la **massima attenzione** e **attenersi alle normative**. È obbligatorio istituire dei profili professionali per la **gestione del sistema**: un **data management** e **activity management**. [Fonte Garante Privacy]

04.DECRETO SOSTEGNI TER 2022: LE MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE

Il Decreto Sostegni ter [DL n. 4/2022] diventa legge: ecco il testo coordinato con le modifiche apportate, pubblicato in GU, e le nuove misure a sostegno delle imprese

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Nel provvedimento **risulta "confluito"**, nel corso dell'esame al Senato, il [decreto antifrodi n. 13 del 2022](#), ancora in corso di conversione e all'esame del Senato.

Vediamo brevemente alcune delle disposizioni previste per i **settori in difficoltà**.

Il decreto interviene **a sostegno dei settori che sono stati chiusi** a seguito della pandemia o **ne sono stati fortemente danneggiati**, quali:

FONDO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE PARTICOLARMENTE COLPITE DALL'EMERGENZA COVID

L'art. 3 prevede un incremento di 20 milioni di euro per il 2022 del **Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica** [di cui all'art. 26 del D.L. n. 41/2021, convertito in Legge n. 69/2021] da destinare ad interventi in favore di **parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici**.

SOSPENSIONE TEMPORANEA AMMORTAMENTO DEL COSTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI

Con una modifica introdotta dal Senato, il nuovo articolo 5-bis **estende all'esercizio in corso al 31 dicembre 2021 e a quello in corso al 31 dicembre 2022**, la facoltà di **sospendere temporaneamente il costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali**, per tutti i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, in luogo di disporre l'estensione, condizionata al possesso di specifici requisiti, al solo esercizio 2021.

RIMESSIONE IN TERMINI ROTTAMAZIONE TER E SALDO E STRALCIO

Con una modifica introdotta dal Senato, l'articolo 10-quinquies **rimette in termini i contribuenti che hanno usufruito della Rottamazione-ter e saldo e stralcio** dei carichi affidati all'agente della riscossione rimodulando le scadenze, in particolare, i pagamenti delle relative rate sono conside-

rati tempestivi:

- *Se effettuati nel termine del 30 aprile 2022, per le rate in scadenza nel 2020;*
- *Entro il 31 luglio 2022 per quelle in scadenza nel 2021*
- *Ed entro il 30 novembre 2022 per quelle che sono in scadenza nel 2022.*

ELETTRICITÀ PRODOTTA DA IMPIANTI E FONTI RINNOVABILI

Sono previsti inoltre, **interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili**, 5,5 miliardi contro il caro bollette nel primo trimestre 2022.

Al fine di mitigare il rincaro del costo dell'energia, in particolar modo per le famiglie, con il presente provvedimento, il governo interviene nuovamente con un ulteriore stanziamento di 1,7 miliardi, per un totale nel periodo gennaio/marzo 2022 di 5,5 miliardi.

AZZERAMENTO ONERI DI SISTEMA

Al fine di **sostenere il mondo delle imprese**, per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 504, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente [ARERA] **provvede ad annullare, per il primo trimestre 2022, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW**, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico. [art.14]

RIDUZIONE BOLLETTE PER LE ENERGIVORE

Al fine di garantire alle imprese energivore una parziale compensazione degli extra costi per l'eccezionale innalzamento dei costi dell'energia, alle imprese che hanno subito un incremento del costo per KWh superiore al 30% al medesimo periodo dell'anno 2019, derivante dalla particolare contingenza dovuta dall'innalzamento dei costi dell'energia in questione, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti. Il beneficio è quantificato in misura pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

05. PARTITA IVA E WELFARE

In linea generale, i servizi di welfare sono erogati dall'ente previdenziale al quale si versano i contributi. Questo significa che i lavoratori dipendenti sono legati all'INPS Gestione Dipendenti, mentre i **titolari di partita IVA** sono legati a una delle Gestioni INPS o ancora, in caso di specifici ordini, alla propria cassa professionale di appartenenza.

Oltre agli aspetti burocratici e fiscali, la differenza tra le suddette gestioni INPS riguarda gli importi erogati, la durata del beneficio, le condizioni di accesso. Di fatto, quindi, le tutele per i freelance, i liberi professionisti e gli imprenditori ci sono, il welfare per i titolari di partita IVA c'è, ma non è equiparabile a quello previsto per i lavoratori dipendenti. Attenzione, dunque, a non confondere il "non esiste" con il "è come se non esistesse, ma c'è!". Unica eccezione, che però non riguarda il binomio

partita iva e indennità di malattia, è relativo alla disoccupazione. Quest'ultima, infatti, non è prevista e non spetta in caso di chiusura della partita IVA!

• **PARTIVA IVA E INDENNITÀ DI MALATTIA NELLA GESTIONE SEPARATA**

Coloro i quali sono iscritti alla Gestione Separata INPS hanno diritto all'indennità di malattia solo se sono rispettati i seguenti punti:

- almeno 1 mese figurativo di contribuzione nel corso dei 12 mesi precedenti
- reddito dell'anno solare precedente inferiore al 70% del massimale [inferiore a 70.000 euro circa]

Occorre poi fare una distinzione tra indennità di malattia per ricovero ospedaliero e indennità di malattia per malattia domiciliare.

• **INDENNITÀ DI MALATTIA PER RICOVERO OSPEDALIERO**

L'indennità per ricovero ospedaliero spetta per un numero massimo di 180 giorni per anno solare. Il titolare di partita IVA che la richiede, deve presentare la domanda online allegando anche la lettera di dimissioni scritta e rilasciata dall'ospedale.

NOTA BENE: I periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingratescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100%, sono equiparati, ai fini della durata della prestazione e della misura dell'indennità, al ricovero ospedaliero. L'importo dell'indennità giornaliera spettante a seguito di ricovero ospedaliero non è fisso. Esso varia in funzione del numero di mensilità di contribuzione figuranti nei 12 mesi precedenti. Nello specifico:

- **45 euro al giorno da 1 a 4 mesi di contribuzione**
- **67 euro al giorno da 5 a 8 mesi di contribuzione**
- **90 euro al giorno da 9 a 12 mesi di contribuzione**

• **INDENNITÀ DI MALATTIA PER MALATTIA DOMICILIARE**

L'indennità per malattia domiciliare spetta per un numero massimo di 61 giorni per anno solare. Solo dal 4° giorno consecutivo di malattia. Il titolare di partita IVA che ne deve usufruire, deve richiedere al medico di base l'invio telematico all'INPS del certificato di malattia entro e non oltre 1 giorno dall'inizio della malattia. Solo dopo aver provveduto al suddetto invio, potrà procedere con la compilazione e l'invio della domanda d'indennità online. L'importo dell'indennità giornaliera spettante a seguito di ricovero ospedaliero non è fisso. Esso varia in funzione del numero di mensilità di contribuzione figuranti nei 12 mesi precedenti. Nello specifico:

- **22 euro al giorno da 1 a 4 mesi di contribuzione**
- **34 euro al giorno da 5 a 8 mesi di contribuzione**
- **45 euro al giorno da 9 a 12 mesi di contribuzione**

NOTA BENE: c'è anche la possibilità di sospendere il versamento dei contributi INPS. Nello specifico, se la malattia si protrae oltre i 2 mesi, è possibile richiedere la sospensione del versamento per l'intera durata della malattia [anche oltre i 61 giorni], fino a un massimo di 2 anni.

ATTENZIONE: i periodi di malattia o ricovero dei titolari di partita IVA [a differenza di quanto vale per i dipendenti], non sono conteggiati ai fini pensionistici. Questo significa, che se in un anno, un libero professionista fa 1 mese di malattia, ai fini pensionistici saranno considerati solo 11 mesi e non 12!

• **PARTIVA IVA E INDENNITÀ DI MALATTIA NELLE ALTRE GESTIONI**

Per gli iscritti alla Gestione Artigiani o alla Gestione Commercianti non è prevista alcuna tutela. Per gli iscritti alle Casse di Previdenza Professionali, invece, le tutele variano da caso a caso a seconda del regolamento del singolo istituto.

06. AMBIENTE: ENTRO IL 21 MAGGIO IL MODELLO MUD 2022

Scade il **21 maggio 2022** il termine per la presentazione del MUD 2022, esattamente 120 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del 17 dicembre 2021 che ha approvato il modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno appena iniziato. Il **MUD 2022** deve essere presentato in modalità telematica e via PEC, facendo riferimento ai rifiuti prodotti nel corso del 2021, quindi l'anno precedente alla dichiarazione.

Rifiuti, dopo il SISTRI parte il **RENTRI** [Registro Elettronico per la tracciabilità dei Rifiuti]

Luglio 2021 - Il nuovo modello di dichiarazione ambientale si caratterizza anche per alcune novità, relative in primis ai soggetti tenuti alla presentazione e compilazione della Comunicazione Rifiuti Urbani: sono stati inseriti, infatti, i soggetti che occupano della raccolta di rifiuti urbani conto terzi presso le utenze non domestiche, chiamati a compilare alcune parti della comunicazione e in particolare il "**modulo RT-non Pub**" allegato alla scheda RU, che fa riferimento ai rifiuti raccolti al di fuori del servizio urbano di raccolta.

Nella sezione anagrafica, inoltre, è stata predisposta una nuova scheda "**Riciclaggio**" che deve essere compilata da tutti i soggetti che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e/o riciclaggio finale sui rifiuti urbani e/o rifiuti di imballaggio, o su rifiuti derivanti da pretrattamenti di rifiuti urbani e/o rifiuti di imballaggio anche di provenienza non urbana, nel caso in cui producano materie prime seconde, end of waste, prodotti e materiali dall'attività di recupero.

Anche la scheda "**CG-costi di gestione**" della Comunicazione Rifiuti Urbani ha subito modifiche e semplificazioni, al fine di permettere l'inserimento di valori con tre cifre decimali e valori negativi. Le istruzioni, infine, sono state integrate relativamente alle indicazioni per la compilazione delle nuove schede implementate. Le imprese potranno anche scaricare il software per la compilazione del **MUD 2022** dal Portale Ecocamere.

07. SICUREZZA DA AGENTI BIOLOGICI [D.LGS. 81/2008 E S.M.I.]

La Pandemia da Covid 19 ha fatto tornare di attualità la sicurezza da agenti Biologici. Nell'Allegato XLVI del **D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.**, contenente l'Elenco degli agenti biologici classificati, sono presenti i micobatteri non tubercolari, classificati nel **2° gruppo di rischio**. E la trasmissione dei

micobatteri dall'ambiente all'uomo, al di là dell'ipotesi di una "trasmissione interumana della malattia non ancora sufficientemente documentata", avviene per via aerea "a seguito dell'inalazione di aerosol [particelle liquide o solide aerodisperse] contaminato dal microrganismo presente in composti per giardinaggio, terriccio, bacini idrici naturali, impianti distribuzione acqua, soffioni doccia, umidificatori, vasche idromassaggio, serbatoi, ecc". A soffermarsi sui **micobatteri non tubercolari** e sui rischi connessi è un recente factsheet [scheda informativa] prodotto dal **Dipartimento Inail** di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale [DIMEILA]. Il factsheet "**Rischio di esposizione a micobatteri non tubercolari in ambienti di vita e di lavoro**" ricorda che il genere *Mycobacterium* è costituito da un gruppo eterogeneo di specie e sottospecie batteriche. Ad eccezione del *Mycobacterium tuberculosis* complex, del *Mycobacterium leprae* complex e di *Mycobacterium ulcerans*, le rimanenti specie sono complessivamente indicate come 'micobatteri non tubercolari' **[Non Tuberculous Mycobacteria, NTM]**.

Si indica poi che i NTM comprendono "oltre 190 specie e sottospecie ambientali di cui un numero limitato sono patogene per l'uomo". E che "negli ultimi due decenni, nei Paesi ad elevato livello socio-economico, si è assistito ad un incremento della prevalenza e dei tassi di incidenza delle infezioni causate da NTM non soltanto in persone con patologie preesistenti ma anche in individui sani". Si ritiene poi che l'aumento dei casi "possa essere attribuito a numerosi fattori, tra cui la maggiore disponibilità di tecniche microbiologiche più sensibili e specifiche rispetto al passato, l'aumento del rischio di esposizione e l'invecchiamento della popolazione".

08. CONTENIMENTO COSTI DELL'ENERGIA: LE AGEVOLAZIONI

Una sintesi delle agevolazioni per le imprese al fine di contenere i costi dell'energia elettrica e del gas naturale, previste dal **Decreto Crisi Ucraina n. 21 pubblicato in GU 21.03.2022**.

Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica [art.3]. Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di gas naturale [art.4]. Incremento del credito d'imposta in favore delle imprese energivore e gasivore [art.5]. Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici e Fondo di garanzia PMI [art.8] Cedibilità dei crediti di imposta riconosciuti alle imprese energivore e alle imprese a forte consumo di gas naturale [art.9]. Contributo pedaggi per il settore dell'autotrasporto [art.15].

CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE PER ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA

A parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia:

- **Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW,**
- **Diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica,**

viene riconosciuto **un credito d'imposta pari al 12% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022**, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, **qualora il prezzo della stessa**, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, **abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio** riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE PER ACQUISTO DI GAS NATURALE

Alle **imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale** di cui [all'articolo 5 del Decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17](#), viene riconosciuto un **credito di imposta pari al 20%** della spesa sostenuta **per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022**, per **usi energetici diversi dagli usi termoelettrici**, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero [MI-GAS] pubblicati dal Gestore dei mercati energetici [GME], abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Entrambi i suddetti crediti d'imposta sono **utilizzabili esclusivamente in compensazione**, ed eventualmente **cedibili**, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica saranno definite con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

INCREMENTO DEL CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE ENERGIVORE E GASIVORE

I **crediti d'imposta**, fissati dall'articolo 4 del Decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, **vengono rideterminati** nelle seguenti misure:

- **25%** [in luogo del 20%] delle spese per la **componente energetica nel secondo trimestre 2022 a favore delle imprese energivore;**
- **20%** [in luogo del 15%] delle spese per **l'acquisto di gas naturale consumato nel secondo trimestre 2022, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale.**

I suddetti crediti d'imposta di cui agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 e all'articolo 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, riconosciuti in favore delle imprese energivore e delle imprese a forte consumo di gas naturale, **sono utilizzabili entro la data del 31 dicembre 2022** e sono cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari.

RATEIZZAZIONE BOLLETTE PER I CONSUMI ENERGETICI

Le imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, **possono richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia:**

- *la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici,*
- *relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022,*
- *per un numero massimo di rate mensili non superiore a 24.*

CONTRIBUTO PEDAGGI PER IL SETTORE DELL'AUTOTRASPORTO

Al fine di **sostenere il settore dell'autotrasporto** in considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, è ulteriormente **umentata la deduzione forfettaria**, limitatamente al periodo d'imposta 2021, **di spese non documentate** di cui all'articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

09. TAGLIO DEL PREZZO DEL CARBURANTE: DECRETI RIDUZIONE ACCISE

Publicati i decreti in GU che prevedono il taglio delle accise su benzina, gasolio e GPL usati come carburanti: per 30 giorni previsto un taglio di 25 centesimi al litro

-Decreto del Mef del 18.03.2022 "Riduzione delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio e ai GPL usati come carburanti"

-Decreto del 21.03.2022 n. 21 "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina".

Per le altre misure previste dal Decreto leggi anche [Contenimento costi dell'energia: le agevolazioni per le imprese del Decreto Crisi Ucraina.](#)

L'effetto della misura comporterà una riduzione del prezzo di benzina e gasolio di 25 centesimi di euro al litro per un periodo di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento.

Si attendono chiarimenti in quanto i due decreti indicano valori differenti, vediamoli in breve.

10. DECRETO ENERGIA CONTRO IL CARO BOLLETTE IN GAZZETTA UFFICIALE

Publicato in GU il Decreto caro energia del 01.03.2022 n. 17 per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale: azzerati oneri di sistema per il 2° trimestre.

Le misure ammontano a quasi 8 miliardi, di cui circa 5,5 saranno destinati a fare fronte al caro energia e la restante parte invece a sostegno delle filiere produttive che stanno soffrendo maggiormente in questa fase.

Le misure previste si dividono in due parti:

misure per calmierare nel breve tempo i costi delle bollette energetiche;

misure che consentano nel futuro di evitare altre crisi come quella in corso, per esempio con l'aumento della produzione nazionale di energia.

MISURE PER IL CONTENIMENTO DEGLI AUMENTI DEI PREZZI DELL'ENERGIA

Azzeramento oneri generali bollette 2° trimestre 2022

Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, si prevede, per il **secondo trimestre 2022**, l'annullamento:

- Delle **aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW**;
- Delle **aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico**.

Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas Aliquota IVA del 5% sulle somministrazioni di **gas metano** usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022. Qualora le somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022.

RAFFORZATO IL BONUS SOCIALE ELETTRICO E GAS

Bonus sociale elettrico e gas anche per il 2° trimestre 2022. Si tratta delle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica e di gas riconosciute ai **clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute**.

CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE ENERGIVORE

Viene riconosciuto alle **imprese a forte consumo di energia elettrica**, un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.

CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE

Alle **imprese a forte consumo di gas naturale** è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di **credito di imposta**, pari al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero [MI-GAS] pubblicati dal Gestore

del mercati energetici [GME], abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

AUTOTRASPORTO

Al fine di promuovere la **sostenibilità d'esercizio nel settore del trasporto di merci su strada**, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti, è riconosciuto, **per l'anno 2022**, nel limite massimo di spesa di 29,6 milioni di euro, un **credito d'imposta** nella misura del **15 per cento** del costo di acquisto al netto dell'imposta sul valore aggiunto del componente AdBlue necessario per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

11. BONUS EDILIZI E 110% - I MASSIMALI DI COSTO PER ASSEVERAZIONI

Nuovo Decreto prezzi in GU con i costi massimi specifici agevolabili ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese agevolate per superbonus e altri bonus edilizi

- *per gli **interventi di efficienza energetica** ammissibili al superbonus 110%*
- *nei **casi di cessione del credito e sconto in fattura**, all'**ecobonus ordinario**, al **bonus casa** e al **bonus facciate**.*

Le disposizioni si applicano alla tipologia di beni individuata dall'allegato A per la **realizzazione degli interventi elencati all'art. 121, comma 2, del dl n. 34 del 2020, ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese** in caso:

- *sia di fruizione diretta della detrazione*
- *sia di esercizio dell'opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura [art. 121, comma 1, del medesimo dl n. 34 del 2020].*

Come riferito anche nel precedente comunicato del Mite, **i massimali** individuati **aggiornano quelli già vigenti per l'Ecobonus** [contenuti nel Decreto del Mise del 06.08.2020], **aumentandoli almeno del 20% in considerazione del maggior costo delle materie prime e dell'inflazione.**

Con questo Decreto, commenta il ministro Cingolani, si completa l'operazione che sta portando avanti il Governo ponendo un freno all'eccessiva lievitazione dei costi riscontrata in tempi recenti e riportando il Superbonus a un esercizio ragionevole che tuteli lo Stato e i cittadini venendo incontro anche alle esigenze del settore e dell'efficientamento energetico.

I massimali, che saranno rivisti annualmente, **non sono omnicomprensivi** in modo da tener conto dell'eterogeneità dei possibili interventi, di conseguenza si considerano **al netto**:

- *di **IVA**,*
- *degli **oneri professionali***
- ***delle opere relative alla installazione e manodopera per la messa in opera dei beni.***

Quindi a differenza della prime bozze circolate, **il testo definitivo del decreto definisce i massimali senza comprendere l'IVA, gli oneri professionali e i costi di posa in opera. Entro il 1° febbraio 2023 e successivamente ogni anno**, i costi massimi di cui all'Allegato A al presente decreto sono aggiornati in considerazione degli esiti del monitoraggio svolto da ENEA sull'andamento delle misure di cui all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 e dei costi di mercato.

TIPOLOGIA INTERVENTI AI QUALI SI RIFERISCONO I MASSIMALI

Di seguito le **tipologie di intervento** ai quali si riferiscono i massimali di spesa:

- interventi di **riqualificazione energetica**;
- strutture opache orizzontali: **isolamento coperture**;
- strutture opache orizzontali: **isolamento pavimenti**;
- strutture opache verticali: **isolamento pareti perimetrali**;
- sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di **infissi**;
- installazione di **sistemi di schermatura solari** e/o ombreggiamenti mobili comprensivi di eventuali meccanismi di automatici di regolazione;
- Impianti a **collettori solari**
- impianti di riscaldamento con **caldaie** ad acqua a condensazione e/o generatori di aria calda a condensazione;
- impianti con **micro-cogeneratori**;
- impianti con **pompe di calore**;
- impianti con **sistemi ibridi**;
- impianti con **generatori di calore alimentati a biomasse combustibili**;
- impianti di produzione di **acqua calda sanitaria con scaldacqua a pompa di calore**;
- installazione di tecnologie di **building automation**;
- impianto fotovoltaico;
- sistema di accumulo dell'energia elettrica;
- infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

Fermo restando l'ammontare massimo delle detrazioni fiscali concedibili e l'ammontare della spesa massima ammissibile a detrazione, **il tecnico abilitato assevera la congruità delle spese per gli interventi nel rispetto dei costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all'Allegato A. L'Allegato A indicata i costi massimi specifici per i soli interventi di efficienza energetica integrando e sostituendo quelli già definiti dall'Allegato I del DM Requisiti tecnici. I costi esposti in tabella si considerano al netto di IVA, prestazioni professionali, opere relative alla installazione e manodopera per la messa in opera dei beni.** Per le tipologie di intervento non ricomprese nell'Allegato A, l'asseverazione certifica il rispetto dei costi massimi specifici calcolati utilizzando i prezziari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome o

i listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti sul territorio ove è localizzato l'edificio o i prezzari pubblicati dalla casa editrice DEI.

STUDI MEDICI - ODONTOIATRICI

12.FORMAZIONE PER IL PERSONALE DI STUDI MEDICI-ODONTOIATRICI

La maggior parte delle figure professionali che compongono lo Studio tratta dati personali. **L'art. 32.4 GDPR** impone che chiunque agisca sotto l'autorità del Titolare del trattamento, e abbia acces-

so ai dati personali, non tratti i dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento. **L'art. 2-quaterdecies del Codice Privacy** afferma che il **Titolare del trattamento** può prevedere, sotto la sua responsabilità e nell'ambito del suo assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la sua autorità. Inoltre, il Titolare sceglie le modalità più opportune per autorizzare al trattamento tali persone fisiche.



Quindi, da un lato vi è il **GDPR** con il termine “istruito”, dall'altro il Codice Privacy con i termini “attribuzione” e “autorizzare”. Da un lato lo Studio può autorizzare come meglio crede [**responsabilizzazione**] il proprio personale al trattamento dei dati, mediante l'attribuzione di specifici compiti e funzioni; dall'altro tale personale deve essere istruito, ossia deve comprendere la reale portata dell'autorizzazione. In altre parole, il personale autorizzato deve essere formato.

Solitamente la formazione è l'ultima ruota del carro quando uno Studio medico e odontoiatrico provvede con l'**adeguamento al GDPR**. In realtà dovrebbe essere una priorità: avere degli operatori che comprendono l'importanza di trattare adeguatamente i dati personali espone a rischi privacy e di sicurezza nettamente minori, e questo è un indubbio vantaggio per lo Studio.

Raccomandazioni: finanziare un corso privacy, preferibilmente sanitario, al proprio personale è una scelta vincente per lo Studio. Inoltre, prendendo in prestito il “**diktat**” **dell'art. 28.3 b)** – si veda il punto 7] – si consiglia di fare in modo che gli operatori dello Studio si impegnino, con apposito atto firmato, alla riservatezza circa le informazioni apprese all'interno del luogo di lavoro [sia privacy, sia know-how aziendale].

13. LA RADIODIAGNOSTICA [D.LGS 201/20]

Con la pubblicazione in Gazzetta del DL 31/2020 viene ridefinito il ruolo del **Responsabile dell'Impianto Radiologico all'interno dello studio dentistico**. Tutta la materia della radioprotezione viene riformata in ossequio alla direttiva comunitaria **Euratom 2015/52**, ma le ricadute pratiche per gli odontoiatri sono concentrate sulla ridefinizione di procedure e responsabilità. In considerazione delle implicazioni civilistiche e penali che comporta è necessario avviarsi al più presto verso una riorganizzazione del settore. **Il ruolo del Responsabile dell'Impianto radiologico è diventato molto “ingombrante” nell'economia di uno studio dentistico privato, in qualunque forma giuridica esso sia costituito**. Il 12 agosto 2020, infatti, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo della **Direttiva Euratom 2013/59**.

Giustificazione, ottimizzazione e limitazione delle dosi.

L'art. 1 comma 3, richiama un concetto fondamentale relativo alla radioprotezione: Il sistema di radioprotezione si basa sui principi di giustificazione, ottimizzazione e limitazione delle dosi. I principi appena richiamati di giustificazione, ottimizzazione e limitazione delle dosi erano già stati commentati in un precedente articolo di questo blog, che alla luce del nuovo testo appaiono ancora attuali. In

effetti in quell'articolo, cui rinviamo per comodità, erano già stati fatti propri i concetti della **Direttiva Euratom 2013/59**.

Ambito oggettivo di applicazione

Il Decreto riguarda anche gli odontoiatri e, in special modo, tutti gli esercenti una attività odontoiatrica in forza di quanto scritto nell'Art. 2, comma 2, sub e], dove si legge:

In particolare, le disposizioni del presente Decreto si applicano alla fabbricazione e al funzionamento di apparecchiature elettriche che emettono radiazioni ionizzanti e contengono componenti funzionanti con una differenza di potenziale superiore a 5 kV.

Rientrano in questo ambito tutti gli apparecchi radiologici abitualmente in uso presso gli studi dentistici, dato che un comune endorale ha già una tensione media che oscilla tra i 60 e i 70 kV [quindi diventa irrilevante parlare di ortopantomografi o Cone Beam CBCT].

14. LA PUBBLICITÀ PER GLI STUDI MEDICI - ODONTOIATRICI

La pubblicità per Odontoiatri è sottoposta ai principi normativi che riguardano il più vasto mondo delle attività sanitarie. In particolare, a partire dal 2019, in seguito alla norma è **vietato ogni riferimento commerciale e promozionale per i servizi sanitari: la pubblicità per dentisti, pertanto, può essere esclusivamente informativa**. Ma cosa significa fare pubblicità informativa a uno studio dentistico? **I dispositivi medici che richiedono una prescrizione non possono essere pubblicizzati**. Ciò, tuttavia, non esclude la possibilità di fare pubblicità odontoiatrica descrivendo le caratteristiche dei servizi che si offrono nel proprio studio.

In sintesi, il testo contenuto nella **Legge di Bilancio 2019** [comma n. 525] escludeva qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo per quanto riguarda le strutture private di cura e gli iscritti agli Ordini delle professioni sanitarie, tra cui appunto i dentisti. Questo allo scopo di rispettare la consapevole determinazione del paziente e tutelare la salute pubblica.

STUDIO ODONTOIATRICO: NORMATIVA SULLA PUBBLICITÀ

La prima norma per cercare di arginare il problema dell'abusivismo in materia di pubblicità sanitaria risale alla legge n.172 del 1992. L'articolo 1 di tale normativa vietava esplicitamente qualsiasi tipo di pubblicità per le professioni sanitarie ausiliarie, ad esclusione delle targhe esposte nell'edificio dello studio e delle inserzioni sugli elenchi telefonici.

Un articolo supplementare a questa legge, il 9-bis [aggiunto nel 1999], specificava inoltre che le spese pubblicitarie devono rimanere entro il 5% del reddito dichiarato l'anno precedente.

La legge Bersani [248/2006] rappresentò una vera e propria rivoluzione nel mondo della pubblicità per dentisti, in quanto abrogava di fatto ogni restrizione precedente in materia di pubblicità per le attività sanitarie, ivi compreso il limite del 5% sulle spese pubblicitarie, a favore della libera concorrenza e del diritto del cittadino di comparare le prestazioni offerte sul mercato. Tale norma venne rafforzata nel 2012 con l'emanazione del D.P.R. 137/2012 che liberalizza ogni forma pubblicitaria, a condizione che sia "corretta, veritiera, non violi l'obbligo del segreto professionale e non sia equivo-

ca, ingannevole o denigratoria”. E arriviamo così all’ultima normativa sulla pubblicità odontoiatrica, compresa nella Legge di Bilancio 145/2018, che prescrive la possibilità di una promozione informativa escludendo “qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo”. Sebbene quest’ultima norma ponga delle restrizioni rispetto al liberismo della legge Bersani e del successivo D.P.R del 2012, non viene fatto alcun riferimento al limite del 5% sulle spese pubblicitarie per le professioni sanitarie, facendo di fatto decadere l’art. 9-bis della L. 175/92.

PUBBLICITÀ DEGLI STUDI ODONTOIATRICI: cosa è consentito e cosa è vietato

Dopo aver analizzato la situazione legislativa possiamo entrare nel vivo della questione per capire cosa è realmente consentito nel caso della pubblicità per lo studio dentistico e cosa è vietato. Partendo dal testo della legge, possiamo affermare con assoluta certezza che la legge non vieta l’utilizzo di un sito per dentisti e non esclude la possibilità di utilizzare tutti gli strumenti del web marketing odontoiatrico, compresa la promozione attraverso le pagine social. Inoltre, la legge non impone nessun limite di spesa per quanto riguarda i costi pubblicitari.

Le restrizioni sulla pubblicità per dentisti si limitano al contenuto del messaggio pubblicitario che non può essere:

- ingannevole o parziale, ad esempio nel caso prometta tempi specifici [“impianto completo e indolore in meno di 24 ore”] non applicabili a tutti i soggetti;*
- fondato esclusivamente su leve economiche senza riportare informazioni di tipo clinico;*
- promozionale rispetto a dispositivi medici che prevedono una prescrizione da parte del personale sanitario.*

Pubblicità odontoiatrica: come farla al meglio

Sulla base di quanto detto in precedenza risulta evidente come una buona pubblicità odontoiatrica che mira a rendere più consapevoli i pazienti non solo è consentita, ma costituisce un elemento distintivo per tutti quei dentisti e studi odontoiatrici che fanno dell’etica e della professionalità un proprio punto di forza. **La pubblicità per dentisti** deve, dunque, essere mirata a informare il paziente attraverso:

- Informazioni sugli studi e l’esperienza dei professionisti che operano nello studio odontoiatrico;*
- Descrizioni delle tecnologie usate per ottenere i migliori risultati;*
- Testimonianze di pazienti soddisfatti;*
- Prezzi chiari e dettagliati.*

15. INDENNITÀ INPS – MALATTIA - MATERNITÀ 2022

Tutti gli importi delle indennità di malattia, maternità, paternità ,tubercolosi : retribuzioni di riferimento delle gestioni INPS per il 2022 nella circolare n. 35 2022

Questo l’indice completo degli argomenti trattati dalla circolare :

Premessa

A] Retribuzioni di riferimento nell’anno 2022

1] *Lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, articolo 4 [malattia, maternità/paternità e tubercolosi]*

2] *Lavoratori agricoli a tempo determinato [malattia, maternità/paternità e tubercolosi]*

3] *Compartecipanti familiari e piccoli coloni [malattia, maternità/paternità e tubercolosi]*

4] *Lavoratori italiani operanti all'estero in paesi extracomunitari [malattia, maternità/paternità e tubercolosi]*

5] *Lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari [maternità/paternità]*

6] *Lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne [maternità/paternità]*

B] Importi da prendere a riferimento, nell'anno 2022, per altre prestazioni

1] *Lavoratori iscritti alla Gestione separata dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 335/1995 [maternità/paternità, congedo parentale, assegni per il nucleo familiare, malattia e degenza ospedaliera]*

2] *Assegno di maternità di base di cui all'articolo 74 del D.lgs n. 151/2001 [c.d. assegno di maternità dei Comuni, importo prestazione e limite reddituale]*

3] *Assegno di maternità per lavori atipici e discontinui di cui all'articolo 75 del D.lgs n. 151/2001 [c.d. assegno di maternità dello Stato]*

4] *Limiti di reddito ai fini dell'indennità del congedo parentale nei casi previsti dall'articolo 34, comma 3, del D.lgs n. 151/2001*

5] *Articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001. Indennità economica e accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità. Importi massimi per l'anno 2022.*

Di seguito nella tabella i principali importi:

CATEGORIE	RETRIBUZIONE DI RIFERIMENTO	PRESTAZIONI
Lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, articolo 4 [49,91 euro - retri giornaliera	malattia, maternità/paternità e tubercolosi]
Lavoratori agricoli a tempo determinato	44,40 euro retr. giornaliera	malattia, maternità/paternità e tubercolosi]
Compartecipanti familiari e piccoli coloni	59,66 euro, [valore temporaneo giornaliero artigiani 2021 salvo conguaglio 2022	

Lavoratori italiani operanti all'estero in paesi extracomunitari	<ul style="list-style-type: none"> • 7,31 euro per le retribuzioni orarie fino a 8,25 euro; • 8,25 euro per le retribuzioni orarie 8,25 euro e fino a 10,05 euro; • 10,05 euro per le retribuzioni orarie oltre 10,05 euro; • 5,32 euro per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali. 	maternità e paternità e tubercolosi
Coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali	44,40 euro	maternità e paternità
Artigiani e commercianti	49,91 euro	maternità e paternità congedo parentale interr. gravidanza
Pescatori	27,73 euro	
Lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari	<p>7,31 euro per le retribuzioni orarie effettive fino a 8,25 euro;</p> <p>8,25 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 8,25 euro e fino a 10,05 euro;</p> <p>10,05 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 10,05 euro;</p> <p>5,32 euro per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.</p>	maternità/paternità

Di seguito gli importi per altre prestazioni assistenziali INPS

Iscritti alla gestione separata	aliquote e minimali contributivi riportati nella Circolare 25/2022	<p>Degenza ospedaliera 2022</p> <p>46,03 euro [16%], se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione;</p> <p>69,05 euro [24%], se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;</p> <p>92,07 euro [32%], se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.</p> <p>Indennità di malattia</p> <p>23,02euro [8%], se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione;</p> <p>34,53 euro [12%], se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;</p> <p>46,03 euro [16%], se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.</p>
Assegno di maternità dei Comuni	<p>assegno di maternità di base [in misura piena] pari a 354,73 euro mensili per complessivi 1.773,65euro; indicatore della situazione economica equivalente [I.S.E.E.] pari a 17.747,58euro.</p>	
Assegno di maternità per lavori atipici e discontinui di cui all'articolo 75 del	<p>2.183,77 euro [cfr. la circolare n. 15/2022,</p>	

D.lgs n. 151/2001[c.d. assegno di maternità dello Stato]	
Indennità economica e accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità.	Importo massimo annuo indennità 37,341 euro - Importo massimo giornaliero indennità 102,30 Retribuzione figurativa massima settimanale 718,09 retribuzione figurativa massima giornaliera 102,30

16. LE SCADENZE DI APRILE 2022 PER STUDI – MEDICI ODONTOIATRI

Il mese di aprile si caratterizza per la presenza di tre importanti adempimenti che interessano le attività odontoiatriche: la dichiarazione annuale Iva, l'invio della comunicazione “**Esterometro**” e di quella relativa alla “**Riscossione accentrata**”, adempimento annuale obbligatorio che riguarda il caso in cui una struttura o uno studio “ospita” presso i suoi locali un operatore sanitario che opera su propri pazienti ed emette fattura a suo nome, fatto che obbliga la struttura o lo studio a riscuotere in nome e per conto dell'operatore i compensi a questo dovuti e a tenere un apposito registro.

Oltre alle abitudinarie scadenze ricorrenti alla metà di ogni mese, relative ad alcuni eventuali adempimenti legati alla fatturazione e al versamento delle trattenute fiscali e dei contributi dei dipendenti, **Aprile 2022** si caratterizza per la scadenza dei versamenti dei contributi Enpam e per il versamento della ritenuta a titolo d'imposta sui prelievi di utile dei soci delle società di capitali odontoiatriche se avvenuti nel primo trimestre dell'anno. Infine, “**ultima chance**” per rientrare nella “rottamazione” delle cartelle esattoriali per chi non ce l'avesse fatta a pagare le rate che scadevano nel 2020.

AGENZIA DELLE ENTRATE

Venerdì 15 Aprile 2022

Adempimenti contabili

- Termine ultimo per l'emissione delle “fatture differite” riferite alle operazioni del mese precedente [per gli importi incassati dallo stesso paziente e non ancora fatturati, purché “tracciati”, è possibile emettere una sola fattura riepilogativa];

Martedì 19 Aprile 2022

Versamenti

- Irpef e addizionali regionali e comunali, ritenute operate sui compensi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente e sui compensi per lavoro dipendente del mese precedente;
- Iva, contribuenti mensili, liquidazione e versamento dell'Iva dovuta relativa al mese precedente;
- Iva, contribuenti mensili, liquidazione e versamento dell'Iva dovuta relativa al secondo mese precedente, per i soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità [art. 1 comma 3 DPR nr.

100/1998];

- *Iva, versamento seconda rata dell'IVA relativa al saldo dell'imposta dovuta per l'anno d'imposta 2021 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, per chi ha scelto il versamento rateale;*
- *Ravvedimento operoso: ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati o effettuati in misura insufficiente in scadenza entro il 16 marzo 2022, con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo [ravvedimento breve];*
- *Società di capitali, versamento ritenute a titolo d'imposta sui dividendi corrisposti ai soci nel trimestre solare precedente;*
- *Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione;*

Lunedì 2 maggio 2022

Comunicazioni

- *“Riscossione accentrata”, invio telematico annuale dei dati degli incassi in “**nome e per conto**” dei medici e operatori sanitari che all'interno delle strutture e degli studi odontoiatrici operano intrattenendo un rapporto diretto con il paziente;*
- *Bollo su fatture elettroniche emesse, ultimo giorno per comunicare eventuali modifiche all'elenco delle anomalie riscontrate, il c.d. “Elenco B”, presente nell'area riservata al contribuente del sito “**Fatture e corrispettivi**”;*

Dichiarazioni

- *Scadenza del termine per l'invio della dichiarazione annuale dell'Iva;*
- *“Esterometro”, invio telematico dei dati delle fatture attive e passive emesse e ricevute nei confronti di soggetti non residenti [c.d. “operazioni transfrontaliere”];*

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE

Lunedì 2 maggio 2022

Versamenti

- *Nuovo termine per versare le eventuali rate scadute e non ancora pagate della “rottamazione ter” e del “**saldo e stralcio**” delle cartelle esattoriali, originariamente dovute nel 2020. Il termine, per effetto della presenza del “periodo di tolleranza”, si può estendere al 9 maggio 2022.*

Domande

- *Termine [prorogato] per chiedere la nuova rateizzazione delle cartelle esattoriali per i contribuenti già decaduti da precedenti piani di dilazione prima dell'8 marzo 2022 in seguito al mancato pagamento delle rate;*

INPS

Martedì 19 Aprile 2022

Versamenti

- *Contributi a carico del datore e del dipendente e oneri sociali sugli stipendi dei dipendenti del mese precedente;*
- *Versamento alla “**Gestione separata**” delle quote a carico dei committenti di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e alle società che corrispondono compensi agli amministratori relative ai compensi corrisposti nel mese precedente;*

ENPAM

Domenica 30 Aprile 2022

- *Versamento “**Quota A**” 2022 intero importo o prima rata per chi ha scelto il versamento rateale;*
- *Versamento quarta rata “**Quota B**”*